

ENTI NON COMMERCIALI

Lo sport ha bisogno di nuove agevolazioni fiscali? (I parte)

di Guido Martinelli

Spesso si sente parlare della **necessità di nuove agevolazioni fiscali** da riconoscere alle associazioni e società sportive dilettantistiche. In realtà se si analizzasse il gettito proveniente dalle sportive ci si renderebbe conto che **non appare** essere questo, a mio avviso, **la necessità più urgente**.

Sarebbe sufficiente poter applicare correttamente i principi di alcune norme per evitare **accertamenti e contenziosi spesso fondati sul nulla**.

Ad esempio, ai fini **Iva**, sarebbe sufficiente recepire gli orientamenti ormai consolidati provenienti dalla **giurisprudenza comunitaria** per far venir meno, almeno ai fini di tale tributo, un rilevante numero di contenziosi.

È noto che per le sportive, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, *“si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole”*.

L'attività istituzionale risulta, quindi, esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, per cui si considera indetraibile, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, l'imposta relativa agli acquisti di beni/servizi ad essa inerenti.

Ai sensi di quanto previsto dal successivo secondo periodo del quarto comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, per le sportive la soggettività passiva d'imposta è esclusa anche nell'ipotesi in cui le stesse percepiscano **corrispettivi specifici o contributi supplementari** a fronte di cessioni o prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali, purchè: *“rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”*. Tale vantaggio è subordinato all'adozione di determinati principi all'interno degli **statuti sociali**. Analoga norma è prevista ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 148 Tuir.

L'aspetto che ci interessa sottolineare è che **la norma domestica vincola il diritto a godere della agevolazione di non imponibilità dei corrispettivi specifici riscossi al presupposto che l'utilizzatore del servizio abbia già assunto lo status di “associato”** (in realtà l'utilizzo del termine partecipante da parte della norma appare interpretabile unicamente nel senso di soggetto comunque “non” terzo rispetto all'ente organizzatore) alla sportiva **o di “tesserato”** alla Federazione o ente di promozione sportiva al quale risulta affiliato e da cui trae il

riconoscimento ai fini sportivi.

Tale distinguo sulle caratteristiche dei destinatari della prestazione sportiva non appare conforme alla giurisprudenza comunitaria.

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, (causa C-495/12 del 19 dicembre 2013) l'esenzione prevista dall'**art. 132, par. 1, lett. m, della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE**, riguardante le *"prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica"*, si applica anche quando i destinatari non sono membri dei suddetti organismi. L'agevolazione, infatti, che riprende quella contenuta nell'art. 13, parte A, par. 1, lett. m), dell'abrogata VI Direttiva, è diretta alla **pratica dello sport** e dell'**educazione fisica** in generale e non esige, per la sua applicabilità, che l'attività sportiva sia praticata ad un determinato livello, per esempio, a livello professionale, o secondo determinate modalità, per esempio in modo sistematico, organizzato o finalizzato a partecipare a competizioni sportive. L'esenzione, in definitiva, intende favorire talune **attività di interesse generale**, vale a dire servizi direttamente collegati con la pratica sportiva o con l'educazione fisica, prestati da enti senza fini di lucro a soggetti praticanti lo sport o l'educazione fisica.

In definitiva, **dalla posizione della Corte UE si desume l'illegittimità dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui esclude la soggettività passiva dell'ente associativo a condizione che le prestazioni siano rese a favore dei propri iscritti o di quelli iscritti ad associazioni facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale.**

Se si recepisce tale precisa e inequivocabile indicazione verrebbe meno la necessità, in presenza dell'organizzazione di **corsi di avviamento alle discipline sportive** (diventati ormai una delle fonti di finanziamento prevalenti per le sportive), di ricorrere a quelle che ormai appaiono vere e proprie **finzioni** legate alla sottoscrizione, contestualmente all'iscrizione al corso, di moduli di tesseramento o di ammissione come associato senza che vi sia, da parte della persona fisica, **nessuna reale motivazione** in tale senso se non quella che tale sottoscrizione costituisce *conditio sine qua non* per iscriversi al corso.